

Legge n. 92 del 28 giugno 2012 – Legge Fornero

Il rapporto che regola le prestazioni dell'artista esecutore nei confronti del produttore fonografico, per la realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, è tradizionalmente interpretato di associazione in partecipazione ex 2549 ss. c.c., secondo cui l'associante (nella specie il produttore) attribuisce all'associato (nella specie l'artista) una partecipazione agli utili di un affare verso il corrispettivo di un determinato apporto.¹

Tale rapporto ha normalmente durata pluriennale, ma la sua esecuzione impegna l'artista per periodi limitati di tempo; ed è caratterizzato dalla piena autonomia operativa dell'artista stesso, prescindendo da alcun vincolo di subordinazione e di assoggettamento gerarchico ed avendo ad oggetto non già le modalità delle prestazioni ma la resa di un risultato artistico apprezzabile. Lo confermano testualmente anche le stesse disposizioni processuali, che assoggettano le controversie relative al giudice del lavoro ex 409 n.3 c.p.c.; norma che riguarda i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale e priva del carattere di subordinazione.²

In coerenza a tale interpretazione, la giurisprudenza che è occupata recentemente della materia previdenziale in ordine al più generale ambito del rapporto di lavoro artistico ha precisato che l'obbligo assicurativo per i lavoratori dediti alla creazione di un prodotto artistico sussiste indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della loro prestazione,³ con ciò riconoscendo che tale rapporto non ha di per sé natura necessariamente subordinata e può essere di lavoro autonomo.

In senso conforme si sono mossi anche il Ministero del Lavoro e l'allora ENPALS, che, avendo riconosciuto, con più specifico riferimento al rapporto fra l'artista esecutore e il produttore fonografico, l'assenza, per l'individuazione di compensi minimi spettanti ai cantanti che svolgono in sala di incisione attività di interprete principale, di una contrattazione collettiva e quindi la configurabilità di per sé del carattere subordinato della prestazione, hanno determinato una retribuzione convenzionale da prendere a base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti.⁴

In tale quadro appare pertanto confliggente con la realtà del rapporto di lavoro fra produttori fonografici e prestatori d'opera artistica e della sua natura di lavoro autonomo, il disposto del comma 28 dell'art. 1 della c.d. Legge Fornero, che fissa la natura subordinata del rapporto di associazione in partecipazione in assenza di dati requisiti,⁵ tutti peraltro avulsi dalla realtà del detto rapporto di lavoro artistico. **Tale situazione produrrebbe una situazione paradossale per la quale un'azienda discografica dovrebbe assumere Vasco Rossi, Jovanotti, Baglioni, Zuccherò ecc. ecc.**

I POTESTÀ EMENDATIVE – AS 890

Art. 7

Al comma 5, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:

2-bis) al comma 29, aggiungere in fine:

“Il comma 28 non si applica al rapporto fra produttori e artisti interpreti esecutori volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento”.

¹ Cfr. Art. 2549 c.c. “Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.

² Cfr. Art. 409 n.3 c.p.c. “Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: ...3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.

³ Cfr. Cassazione 12824/02, 18074/05, 18131/05.

⁴ Cfr. D.M. Ministro del lavoro 29.12.2003 e D.M. Ministro del Lavoro 29.04.2010.

⁵ “Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

